

TELEFISCO 2021 – CHIARIMENTI IN MATERIA DI ESTEROMETRO

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che, **tra le risposte rese a Telefisco 2021**, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che **era possibile presentare l'esterometro relativo al quarto trimestre 2020, entro il termine dell'1.2.2021**, con le **specifiche tecniche valide sino al 31.12.2020**. È, quindi, stato **possibile compilare il tracciato con la versione più ristretta dei "codici natura"** che identificano le operazioni senza applicazione dell'IVA.

Tra le altre risposte in tema di esterometro, è stato chiarito che:

- i) il **codice natura "N6.9 - inversione contabile" non è utilizzabile per gli acquisti di beni o di servizi da un fornitore Ue**; in tale caso, è sufficiente riportare l'imponibile indicato dal fornitore estero e l'aliquota e imposta applicate dal cessionario o committente italiano tenuto all'adempimento;
- ii) **a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022**, i dati relativi all'esterometro **dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio**, "entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione"; nel caso di documenti analogici, il **momento di ricezione è comunque da individuare nella consegna del documento al cessionario o committente**, il quale ne ottiene la disponibilità.

Premessa

Il comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, **a partire dal 1° gennaio 2022**, non **sarà più necessario presentare il cd. "esterometro"** in quanto i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio (Sdi) secondo il formato della fattura elettronica.

Più in dettaglio:

- la **trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni effettuate** nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato avviene entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (e quindi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione);
- la **trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute** da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Il successivo co. 1104 della Legge di bilancio 2021 rivede, invece, **il sistema sanzionatorio quale conseguenza dell'abrogazione della comunicazione in rassegna**, stabilendo che, per le operazioni effettuate **a partire dal 1° gennaio 2022**, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si rende applicabile **la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura**, entro il tetto massimo di euro 400 mensili.

Osserva

Tale sanzione è ridotta alla metà, **nel limite massimo di euro 200 per ciascun mese**, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la corretta trasmissione dei dati.

Per l'intero 2021 resta ancora dovuta la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere con periodicità trimestrale (entro l'ultimo giorno successivo a ciascun trimestre), tenuto conto delle novità introdotte dai provvedimenti direttoriali n. 99922/2020 e n. 166579/2020, con cui sono stati revisionati i "codici natura" che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati nelle comunicazioni che saranno trasmesse dall'1 gennaio 2021.

Osserva

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla presentazione del c.d. "esterometro" che di seguito si ripropongono.

Modalità di presentazione dei dati relativi al quarto trimestre 2020

Nel corso del videoforum, è stato reso noto che è stata possibile la presentazione dell'esterometro relativo al quarto trimestre 2020, entro il termine dell'1.2.2021, con le specifiche tecniche valide sino al 31.12.2020.

Osserva

Poiché la comunicazione in argomento è ancora riferita al 2020, non è stato obbligatorio compilare il tracciato con le nuove e più dettagliate codifiche, in vigore dal 2021 (provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2020 n. 99922 e 20.4.2020 n. 166579).

Viceversa, è stata confermata la possibilità di compilare il tracciato con la versione più ristretta dei "codici natura" che identificano le operazioni senza applicazione dell'IVA.

Il chiarimento fornito in relazione all'esterometro è coerente con una precedente FAQ dell'Agenzia delle Entrate in tema di fattura elettronica.

Osserva

Con la FAQ del 15.10.2020 n. 149, infatti, era stato reso noto che le fatture elettroniche aventi data anteriore al 31.12.2020, trasmesse al Sistema di Interscambio nei primi giorni di gennaio del 2021, non sarebbero state scartate anche se predisposte con il tracciato basato sulle specifiche tecniche non più valide nel nuovo anno.

Nuove codifiche dal 2021

A decorrere dalla comunicazione relativa al primo trimestre 2021 (da effettuarsi entro il 30.4.2021), sarà obbligatorio l'utilizzo delle ultime specifiche tecniche. In particolare, è previsto un maggior grado di dettaglio nella codifica delle operazioni senza IVA.

Osserva

Per le operazioni non imponibili, ad esempio, in luogo del codice generico "N3 - Non imponibili", dovrà essere specificata la causa di non imponibilità IVA, distinguendo tra:

- esportazioni (N3.1);
- cessioni intracomunitarie (N3.2);
- cessioni verso San Marino (N3.3);
- operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4);
- operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento (N3.5);
- altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6).

Codice natura per acquisti da soggetti non residenti

Tra gli altri chiarimenti resi nel corso di Telefisco 2021, è stato indicato che il codice natura "N6.9 - inversione contabile" **non è utilizzabile** per gli acquisti di beni o di servizi da un fornitore UE.

Osserva

In tale circostanza, è sufficiente riportare **l'imponibile indicato dal fornitore estero e l'aliquota e l'imposta applicate dal cessionario o committente italiano** tenuto alla presentazione del c.d. "esterometro". Ad analoghe conclusioni si può pervenire **per gli acquisti da un soggetto extra-UE**, documentate mediante autofattura emessa dall'acquirente italiano.

Il campo "Natura" dell'operazione è, difatti, **da compilare solamente nel caso di acquisti senza applicazione dell'IVA**, vale a dire gli acquisti non imponibili o esenti.

Novità dall'1.1.2022

A decorrere dall'1.1.2022, i dati relativi alle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato **dovranno essere "trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio"**. Lo ha previsto l'art. 1 co. 1103 della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).

Osserva

Con riferimento agli acquisti, **la norma appena richiamata precisa che tale trasmissione "è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione"**.

Nel corso di Telefisco 2021, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito **a come determinare la data di ricezione del documento di acquisto** per le fatture ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Nel caso di **documenti analogici**, il momento di ricezione è comunque da individuare **nella consegna del documento al cessionario o committente, il quale ne ottiene la disponibilità.**

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro